

ORIGINALE

1574/-2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

RESPONSABILITA' CIVILE
GENERALE - PROCESSO
CIVILE - MORTE DEL
DIFENSORE - GIUDIZIO DI
APPELLO - PROSECUZIONE -
NULLITÀ DELLA SENTENZA

Ud. 20/09/2019 - PU

R.G.N. 15357/2017

1574

Rep.

ha pronunciato la seguente

C.I.

SENTENZA

sul ricorso 15357-2017 proposto da:

FRANCESCO,

GIUSEPPE, elettivamente

domiciliati in

- ricorrenti -

contro

RAFFAELE,

TOMMASO,

GIUSEPPINA,

ANTONELLA;

- intimati -

2019

1816

avverso la sentenza n. 1054/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 9/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso;

udito l'Avvocato _____ per delega.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 110/2010, il Tribunale di Nola, decidendo la causa promossa da Raffaele _____ e nella quale erano intervenuti Tommaso _____ e Giuseppina _____, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Raffaele ed Antonella, rigettò la domanda proposta dai predetti e volta alla condanna dei fratelli Francesco, Giuseppe e Salvatore _____ al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio sviluppatosi il giorno 29 dicembre 1997 al piano seminterrato dell'immobile di proprietà degli indicati germani, sito in Ottaviano, alla via Pentelete n. 82.

Il Tribunale motivò la sua decisione escludendo la responsabilità dei proprietari sul rilievo che, in virtù del contratto di locazione, la custodia dell'immobile era passata alla conduttrice società C.M.E. Campania S.r.l., non evocata in giudizio, e regolò le spese tra le parti.

Avverso tale sentenza, propose appello Raffaele _____, censurando la sentenza di primo grado per aver il Tribunale posto a fondamento della decisione la circostanza – apoditticamente, a suo avviso, affermata dal C.T.U. nell'accertamento tecnico preventivo - che l'incendio fosse divampato a causa della combustione di materiale elettrico depositato all'interno dei locali condotti in locazione dalla società C.M.E. Campania, e per aver fatto errata applicazione dell'art. 

2051 cod. civ., in contrasto con i principi al riguardo affermati dalla giurisprudenza.

L'appellante chiese, quindi, che, in totale riforma della sentenza impugnata, i fratelli [redacted] fossero condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 14.924,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatorio.

Si costituirono in secondo grado anche Tommaso [redacted] e Giuseppina [redacted] in proprio e nella qualità di genitori di Antonella [redacted] i quali censurarono la sentenza del Tribunale in base, sostanzialmente, agli stessi rilievi del [redacted] e dedussero, inoltre, che *«il verbale dei VV.FF. accorsi sul posto testualmente afferma[va] che l'incendio scaturì da "strutture" ed "impianti" rientranti nel bene locato»*. I predetti chiesero che, in integrale riforma della sentenza impugnata, la responsabilità esclusiva – o, in via subordinata, concorsuale – dei danni da loro riportati fosse ascritta ai fratelli [redacted] e questi fossero condannati al pagamento della somma di euro 5.826,23 (come quantificati dal C.T.U.), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento degli ulteriori danni patrimoniali, morali, psico-fisici ed alla vita di relazione riportati da essi appellanti incidentali e dalla loro figlia minore Antonella, nella misura da determinarsi in corso di causa o in quella eventualmente stabilita dalla Corte in via equitativa.

Si costituirono in giudizio anche i fratelli Francesco, Giuseppe e Salvatore [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal [redacted] e la conferma della sentenza del Tribunale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1054/2017, pubblicata il 9 marzo 2017, accolse le impugnazioni proposte dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali Tommaso [redacted]

è Giuseppina [redacted], per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, condannò Francesco [redacted] Giuseppe [redacted] e Salvatore [redacted] in solido tra loro, al pagamento, in favore di Raffaele [redacted] della somma di euro 14.924,67, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza, e, in favore di Tommaso [redacted] e Giuseppina [redacted] della somma di euro 5.826,29, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza; rigettò l'appello incidentale proposto da Antonella [redacted] e regolò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito Francesco [redacted] e Giuseppe [redacted] hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con O.I. n. 33527/18 depositata il 27 dicembre 2018, la Sesta Sezione- 3 di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è procedibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22438 del 24/09/2018 (v. anche Cass., ord., 30/10/2018, n. 27480), avendo il ricorrente depositato prima dell'adunanza in camera di consiglio – trattandosi, nella specie, di ricorso cartaceo, notificato in via telematica, e non avendo gli intimati svolto attività difensiva – atto di asseverazione di conformità della copia cartacea dell'atto notificato in formato telematico via pec, nonché della relata di notifica e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna mediante sottoscrizione autografa del difensore.

2. Con il primo motivo si lamenta «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di*

Appello di Napoli a causa della mancata interruzione per decesso dell'unico difensore costituito per gli appellati».

Sostengono i ricorrenti che, nel corso del giudizio di appello, in data 1° aprile 2013, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per la data del 20 gennaio 2015 e poi differita al 4 ottobre 2016, è deceduto l'unico difensore dei medesimi, appellati in secondo grado, avv. Raffaele Napolitano, come risultante dal certificato di morte e dell'attestazione del COA di Napoli, senza che sia stata disposta l'interruzione del processo.

2.1. Il motivo è fondato.

Risulta, infatti, che il decesso del difensore degli attuali ricorrenti è avvenuto in data 1° aprile 2013, prima della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello *(v. certificato di morte)*.

Ne consegue che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in questa sede, in data 4 ottobre 2016, e la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione *ex lege* ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ. per morte del difensore degli attuali ricorrenti e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetto da nullità.

Viene in rilievo, in conseguenza, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni

ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (Cass. 2/11/2010, n. 22268; Cass. 28/10/2013, n. 24271; Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002; Cass., ord., 12/11/2018, n. 28846), sicché l'irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità (Cass. Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002, già citata) ma solo – come nella specie – dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. 14/12/2010, n. 25234).

3. Ne consegue che deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

4. Resta assorbito l'esame dell'ulteriore motivo proposto, con il quale si lamenta «*Violazione/o falsa applicazione degli articoli 2051 e 1588 e art. 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.*».

5. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente